



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

## **Direzione Generale per gli Enti Cooperativi**

### *Commissione Centrale per le Cooperative*

**Esaminato** nella seduta del 18 ottobre 2006 il quesito pervenuto alla Direzione Generale, da parte della CONFCOOPERATIVE, in merito all'esonero dall'obbligo della certificazione annuale di bilancio previsto dall'art. 15 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, relativamente a cooperative il cui fatturato sia costituito da ricavi assimilabili a "partite di giro".

**Udita** la relazione del Dr. BRUNORI;

#### **Rilevato che:**

- ◆ La maggior parte dei ricavi iscritti a bilancio della società "Tabaccari della Regione Lazio", di cui trattasi, pari ad euro 79.992.593,00 provengono dalla rivendita di schede telefoniche a prezzo fisso per le quali la cooperativa in oggetto percepisce, di fatto, una percentuale non superiore all'1,7% del totale fatturato sotto la voce attinente;
- ◆ Le attuali modalità tramite le quali si esplicano i rapporti tra gestori telefonici e cooperativa, non consentono alla stessa la sola fatturazione della provvigione spettante, in quanto i gestori impongono alla cooperativa l'acquisto delle schede e la successiva distribuzione;

- ◆ Gli introiti effettivi della cooperativa, al netto dei ricavi spettanti al gestore telefonico ammonterebbero a meno di 14.000.000,00 di euro, importo che farebbe ricadere la cooperativa al di sotto del limite previsto per la certificazione fissato dall'art. 11 D.Lgs. 220/02 (Valore della produzione superiore a 60.000.000,00 di euro)

**Considerato che :**

- ◆ La Commissione Centrale, nell'ambito della propria funzione consultiva e di studio, non intende mettere in discussione le modalità con cui sono stati individuati i parametri, nella fattispecie quello inerente il Valore della Produzione, e neppure il valore e la validità degli stessi;
- ◆ La certificazione di bilancio viene introdotta come ulteriore controllo nei confronti degli enti cooperativi con finalità di tutela del mercato;
- ◆ La cooperativa nella propria autonomia non ha stipulato con il gestore telefonico un contratto di natura estimatoria (art. 1556 c.c.). Il contratto in essere, infatti, non prevede la restituzione del bene invenduto nel termine stabilito senza pagarne il relativo prezzo (resa).
- ◆ La natura del contratto impedisce alla cooperativa in esame la contabilizzazione dei soli introiti effettivi poiché acquista e rivende il bene assumendosi il rischio imprenditoriale per l'intero valore;
- ◆ La Commissione non intende introdurre esenzioni all'obbligo di certificazione annuale che abbiano motivazioni di costo, oltretutto perché ciò sarebbe discriminatorio nei confronti di altre cooperative

**Esprime parere**

All'unanimità, che :

- ◆ l'obbligo della certificazione annuale di bilancio prevista dalla legge 59 del 31 gennaio 1992 permane anche nei confronti di cooperative il cui fatturato sia costituito da ricavi assimilabili a "partite di giro".

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

